

IL DECRETO INGIUNTIVO ESECUTIVO QUALE TITOLO IPOTECARIO

di GIUSEPPE VIGNERA

SOMMARIO: 1. Le ipotesi di apparente distonia tra efficacia ipotecaria ed efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo. – 2. La “ritrovata” sintonia tra l’efficacia ipotecaria e l’efficacia esecutiva del decreto “confermato” dalla sentenza rigettante l’opposizione. – 3. La distonia tra l’efficacia esecutiva e l’efficacia ipotecaria del decreto diventato definitivo per effetto dell’estinzione del giudizio di opposizione: sua eliminazione tramite un’interpretazione estensivo-adequatrice dell’art. 655 c.p.c. – 4. (Segue) L’assurdità delle conseguenze connesse ad un’interpretazione rigorosamente letterale dell’art. 655 c.p.c. – 5. L’ipotesi del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 652 c.p.c. in caso di conciliazione delle parti del giudizio di opposizione: sua efficacia ipotecaria alla stregua del “diritto vivente” e conferma tramite essa della superiore interpretazione estensiva dell’art. 655 c.p.c. – 6. Il riconoscimento della qualità di titolo ipotecario al decreto ingiuntivo esecutivo ope legis. – 7. Conclusione: l’affermazione de iure condito del principio generale di inerenza al decreto ingiuntivo comunque esecutivo della qualità di titolo ipotecario.

1. Le ipotesi di apparente distonia tra efficacia ipotecaria ed efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo.

L’iscrizione d’ipoteca in forza di decreto ingiuntivo è disciplinata ex professo dall’art. 655 c.p.c.

Tale norma, più esattamente, dispone che costituiscono titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale:

a) i decreti dichiarati esecutivi a norma dell’art. 642 c.p.c., vale a dire quelli che al momento stesso della loro pronuncia sono stati muniti della clausola di provvisoria esecutorietà [sia di quella c.d. obbligatoria (art. 642, 1° co.) ⁽¹⁾, sia di quella c.d. facoltativa (art. 642, 2° co.) ⁽²⁾];

⁽¹⁾ Di “obbligatorietà” della clausola *de qua* si parla nel senso che “deve” essere senz’altro concessa dal giudice dell’ingiunzione, se richiesta dal ricorrente ed una volta verificato che il credito è fondato su cambiale, assegno, certificato di borsa o atto pubblico.

⁽²⁾ Di “facoltatività” della clausola medesima, a sua volta, si parla nel senso che essa “può” essere concessa dal giudice dell’ingiunzione in presenza di “pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere”.

b) i decreti dichiarati esecutivi a norma dell'art. 647 c.p.c., vale a dire quelli che hanno conseguito la definitiva esecutorietà per mancata opposizione o per mancata costituzione dell'opponente ⁽³⁾;

c) i decreti dichiarati esecutivi a norma dell'art. 648 c.p.c., vale a dire quelli ai quali il giudice istruttore ha concesso la provvisoria esecutorietà nel corso del giudizio di opposizione ⁽⁴⁾;

d) i decreti rispetto ai quali è stata rigettata l'opposizione ⁽⁵⁾.

⁽³⁾ Agli effetti *ex art.* 647 c.p.c. si è soliti assimilare la *tardività* alla *mancanza* dell'opposizione o della costituzione dell'opponente: v., anche per più complete informazioni, VALITUTTI-DE STEFANO, *Il decreto ingiuntivo e la fase di opposizione*, Padova, 2000, 199 ss., 296 ss.

Mette conto ricordare che ai decreti *de quibus* si suole riconoscere (oltreché la definitiva esecutorietà) anche l'autorità di cosa giudicata sostanziale: v. in dottrina specialmente GARBAGNATI, *Il procedimento d'ingiunzione*, Milano, 1991, 5 ss.; ed in giurisprudenza tra le più recenti Cass. 25 giugno 2010 n. 15350; 11 maggio 2010 n. 11360; 2 aprile 2009 n. 8013; 6 settembre 2007 n. 18725; 20 aprile 1996 n. 3757, in *Foro It.*, 1998, I, 1980; 11 giugno 1998 n. 5801; 24 novembre 2000 n. 15178, in *Foro It.*, 2001, I, 914; Sez. Un. 16 novembre 1998 n. 11549 (si segnalano, tuttavia, recenti pronunce tendenti a ridimensionare l'efficacia vincolante di codesto giudicato: cfr. Cass. 25 novembre 2010 n. 23918).

In senso contrario v., invece, REDENTI, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 1957, 26-27, che parla di preclusione-presunzione *pro iudicato* avente natura puramente processuale ed idonea a produrre "effetti o conseguenze che vadano oltre i limiti della pura e semplice protezione di quanto conseguito o conseguibile in via di esecuzione"; nello stesso senso sostanzialmente ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, IV, Napoli, 1964, 113 ss.; CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, Roma, 1956, III, 135-136; MONTESANO, *La tutela giurisdizionale dei diritti*, Torino, 1985, 218 ss., spec. 220, nota 30; RONCO, *Struttura e disciplina del rito monitorio*, Torino, 2000, 571 ss.

Di "efficacia analoga, non *identica* alla cosa giudicata" parla (ambiguamente) FERRARA, *La preclusione nel procedimento ingiuntivo*, in *Foro It.*, 1941, I, 1155; mentre GIUDICEANDREA, *Il procedimento per convalida di sfratto*, Torino, 1955, 239, ritiene che si tratti di un "giudicato limitato" (così volendo esprimere un'opinione sostanzialmente coincidente con quella del REDENTI).

Per un esame panoramico delle varie opinioni espresso sul tema *de quo*, infine, v. CARIGLIA, *Note sull'efficacia del decreto ingiuntivo non opposto*, in *Foro It.*, 1998, I, 1980; MENCHINI, *Il giudicato civile*, Torino, 1988, 2 ss.; *Regiudicata civile*, in *Digesto, Disc. priv., Sez. civ.*, XVI, 404, 423 ss.

⁽⁴⁾ Sui presupposti per l'esercizio del potere riconosciuto al giudice istruttore dall'art. 648 c.p.c. ci permettiamo rinviare alle nostre *Considerazioni sul processo d'ingiunzione (rilievi generali e profili funzionali)*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2001, 162, 185 ss.

⁽⁵⁾ L'art. 655 c.p.c. va riferito *in parte qua* alle ipotesi di rigetto totale dell'opposizione, dato che alla sentenza di accoglimento parziale dell'opposizione stessa si riconosce efficacia sostitutiva dell'opposto decreto (cfr., anche per ulteriori informazioni, VIGNERA, *La relazione strutturale tra procedimento monitorio e giudizio di opposizione*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2000, 720, 741).

D'altra parte, attesa la natura condannatoria della sentenza di accoglimento parziale dell'opposizione (v. EBNER-FILADORO, *Manuale del procedimento d'ingiunzione*, Milano, 1985, 182 ss.; GARBAGNATI, *Il procedimento d'ingiunzione*, cit., 226; MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, Torino, 1997, III, 209, nota 23; SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, IV, 1, Milano, 1968, 104; REDENTI, *Diritto processuale civile*, III, cit., 33-34; VALITUTTI-DE STEFANO, *Il decreto ingiuntivo e la fase di opposizione*, cit., 418 ss.), titolo ipotecario sarà in tal caso la sentenza stessa *ex art.* 2818, 1° co., c.c.

Una prima lettura dell'art. 655 c.p.c. sembra suggerire la conclusione della non necessaria coincidenza tra efficacia esecutiva ed efficacia ipotecaria del decreto ingiuntivo.

Ai fini dell'iscrizione d'ipoteca giudiziale, infatti, l'art. 655 non richiama sic et simpliciter i “decreti dichiarati esecutivi a norma degli articoli precedenti o da altre disposizioni”.

Ma non basta!

Da un lato, invero, la disposizione in esame riconosce la qualità di titolo ipotecario ai decreti rispetto ai quali è rigettata l'opposizione, decreti per la cui esecutività invece l'art. 653, 1° co., c.p.c. esige un quid pluris rappresentato dal passaggio in giudicato ovvero dalla provvisoria esecutorietà della sentenza rigettante l'opposizione: stando alla disciplina specifica del procedimento d'ingiunzione (capo I del titolo I del libro quarto: artt. 633-656 c.p.c.), dunque, per codesto gruppo di decreti ingiuntivi all'efficacia ipotecaria non sempre dovrebbe accompagnarsi quella esecutiva, la prima (l'efficacia ipotecaria) inerendo al mero rigetto dell'opposizione e la seconda (l'efficacia esecutiva), invece, conseguendo ad un fatto diverso ed ulteriore rispetto alla pronuncia della sentenza rigettante l'opposizione, rappresentato dalla sua definitività ex art. 324 c.p.c. ovvero dalla sua provvisoria esecutività.

Dall'altro lato, allo stesso art. 655 c.p.c. sembra ricollegarsi un fenomeno “eguale e contrario” rispetto a quello dianzi segnalato (di decreti, cioè, aventi efficacia ipotecaria, ma non anche quella esecutiva), rappresentato dall'esistenza di decreti ingiuntivi aventi efficacia esecutiva e non, invece, quella ipotecaria.

La norma in discorso, infatti, non riconosce espressamente la qualità di titolo ipotecario:

- a) nè ai decreti diventati definitivamente esecutivi ex art. 653, 1° co., c.p.c. per effetto dell'estinzione del giudizio stesso;
- b) nè a quelli dichiarati esecutivi ex art. 652 c.p.c. ⁽⁶⁾ in caso di conciliazione delle parti del giudizio oppositivo;
- c) nè ai decreti (che possiamo qualificare estravaganti perchè previsti da disposizioni non contenute nel capo I del titolo I del libro IV del c.p.c.) esecutivi ope legis.

Orbene!

Proprio tale silenzio serbato dall'art. 655 rispetto a questi ultimi tre gruppi di decreti ingiuntivi dovrebbe indurre a negare loro la qualità di titoli ipotecari in applicazione il principio di tassatività dei titoli ipotecari giudiziali ex art. 2818 c.c.

Alla stregua del surrichiamato principio, per vero dire, possono considerarsi atti idonei all'iscrizione d'ipoteca sui beni del debitore soltanto le sentenze di condanna (1° co.) e “gli altri provvedimenti

⁽⁶⁾ L'art. 652 c.p.c., oltre all'ipotesi in cui il giudice (istruttore) *dichiara* l'esecutorietà del decreto, prevede altresì quella in cui il giudice *conferma* l'esecutorietà stessa.

Essendo evidente che l'esecutività così confermata è quella precedentemente concessa al decreto ingiuntivo ex art. 642 ovvero ex art. 648 c.p.c. (disposizioni, codeste, espressamente richiamate dall'art. 655), in tale ipotesi (di conferma dell'esecutività in sede conciliativa) il provvedimento d'ingiunzione è sicuramente titolo ipotecario.

giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto” (2° co.) ⁽⁷⁾: di guisa che, dunque, non basta ad un provvedimento giurisdizionale (scilicet: diverso dalla sentenza di condanna) essere titolo esecutivo per costituire al contempo titolo ipotecario, essendo necessaria a quest’ultimo scopo l’espressa previsione legislativa ⁽⁸⁾.

Sebbene l’art. 655 c.p.c. sembri confermare il principio (desumibile dall’art. 2818 c.c.) della non necessaria coincidenza tra efficacia esecutiva ed efficacia ipotecaria di un provvedimento giurisdizionale, un esame complessivo del sistema normativo induce – a nostro avviso – ad affermare l’esistenza di un principio contrario per quel particolare provvedimento costituito dal decreto ingiuntivo: siccome cercheremo di dimostrare nelle pagine seguenti.

2. La “ritrovata” sintonia tra l’efficacia ipotecaria e l’efficacia esecutiva del decreto “confermato” dalla sentenza rigettante l’opposizione.

Cominciamo il nostro esame dalla più semplice delle dianzi segnalate ipotesi di (apparente) distonia tra efficacia ipotecaria ed efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo: quella rappresentata dal decreto “confermato” dalla sentenza rigettante l’opposizione ⁽⁹⁾, il quale di per sè sembrerebbe avere solo la qualità di titolo ipotecario.

Come abbiamo già detto, tale decreto ha sempre la qualità di titolo ipotecario ex art. 655 c.p.c., mentre in base all’art. 653, 1° co., c.p.c. diventa titolo esecutivo solo con il passaggio in giudicato ovvero con la provvisoria esecutorietà della sentenza rigettante l’opposizione: e tutto questo significa che il decreto ingiuntivo, mentre acquista efficacia ipotecaria sin dal momento della pubblicazione della sentenza rigettante l’opposizione [anche in primo grado ⁽¹⁰⁾], acquista invece efficacia esecutiva solo con il passaggio in giudicato o con la provvisoria esecutività della sentenza medesima.

⁽⁷⁾ Nel senso che sono titoli giudiziali di ipoteca solo i provvedimenti, cui la legge *esplicitamente e tassativamente* attribuisce tale valore, v. BOERO, *Le ipoteche*, Torino, 1999, 510; CICERO, *L’ipoteca*, Milano, 2000, 141; RUBINO, *L’ipoteca immobiliare e mobiliare*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da Cicu e Messineo, XIX, Milano, 1956, 293.

Per l’individuazione di codesti provvedimenti v. BOERO, *Le ipoteche*, cit., 510 ss.; GORLA-ZANELLI, *Del pegno. Delle ipoteche*, in *Commentario del codice civile* Scialoja-Branca, a cura di Galgano, Bologna-Roma, 1992, 284 ss.; e TAMBURRINO, *Della tutela dei diritti. Le ipoteche*, in *Commentario del codice civile*, Torino, 1976, 167 ss.

⁽⁸⁾ V. in tal senso GORLA-ZANELLI, *Del pegno. Delle ipoteche*, cit., 287; TAMBURRINO, *Della tutela dei diritti. Le ipoteche*, cit., 169.

⁽⁹⁾ Sui rapporti tra decreto ingiuntivo e sentenza rigettante l’opposizione rinviamo a VIGNERA, *La relazione strutturale tra procedimento monitorio e giudizio di opposizione*, cit., 743 ss.

⁽¹⁰⁾ Cfr. EBNER-FILADORO, *Manuale del procedimento d’ingiunzione*, cit., 1985, 187; Cass. 7 novembre 1968 n. 3689.

Senonchè tale distinzione a proposito dei momenti genetici dell'efficacia esecutiva e dell'efficacia ipotecaria del decreto rispetto al quale è rigettata l'opposizione, se aveva indubbiamente un concreto significato prima della recente modifica dell'art. 282 c.p.c. operata dall'art. 33 della l. 26 novembre 1990, n. 353 (quando, cioè, la sentenza di primo grado normalmente non era esecutiva), oggi tuttavia non ha più alcuna rilevanza pratica.

Attualmente, infatti, a seguito della predetta modifica dell'art. 282 c.p.c. la provvisoria esecutorietà inerisce ex lege alla decisione di primo grado: di tal che tanto la qualità di titolo ipotecario, quanto quella di titolo esecutivo dell'opposto decreto sono entrambe immediatamente ricollegabili alla pubblicazione della sentenza (anche di primo grado) rigettante l'opposizione ⁽¹⁾.

3. La distonia tra l'efficacia esecutiva e l'efficacia ipotecaria del decreto diventato definitivo per effetto dell'estinzione del giudizio di opposizione: sua eliminazione tramite un'interpretazione estensivo-adequatrice dell'art. 655 c.p.c.

La mancata “corrispondenza biunivoca” tra efficacia esecutiva ed efficacia ipotecaria del provvedimento ingiuntivo continua, invece, ad essere problematica nell'ipotesi di decreto diventato (definitivamente) esecutivo ex art. 653, 1° co., c.p.c. per effetto dell'estinzione del giudizio oppositivo.

Ed infatti, una volta riscontrato – da un lato – che l'art. 655 c.p.c. non fa parola di simil decreto ed applicato – dall'altro lato – in subiecta materia il principio di tassatività sancito dall'art. 2818 c.c., sembra imporsi logicamente ed inevitabilmente una sola conclusione: quella che, estintosi il procedimento di opposizione, il decreto ingiuntivo opposto

⁽¹⁾ E' utile puntualizzare che “immediatezza” qui non significa altresì “automaticità”, atteso che, in caso di decreto ingiuntivo non dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 oppure ex art. 648 c.p.c., l'esecutorietà scaturisce comunque da una apposita dichiarazione giudiziale (pronunciata contestualmente alla sentenza di rigetto dell'opposizione o con successivo decreto: v. art. 654, 1° co., c.p.c.), la quale ai fini *de quibus* è necessaria anche “qualora la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo concessa a norma dell'art. 642 c.p.c. sia stata successivamente revocata” (così Cass. 9 marzo 1995 n. 2755, dove si chiarisce altresì che “la sentenza che rigetta l'opposizione, pur se dichiarata provvisoriamente esecutiva, non determina l'automatica caducazione del provvedimento di revoca della clausola di provvisoria esecuzione ed il ripristino della clausola *de qua*, dovendo equipararsi il decreto ingiuntivo a quello per il quale la clausola non sia stata mai concessa, con la conseguenza che il decreto per costituire valido titolo esecutivo deve essere munito di esecutorietà con provvedimento dichiarativo-costitutivo ai sensi dell'art. 654 c.p.c., ove l'esecutorietà non sia stata dichiarata espressamente con la sentenza o l'ordinanza di cui al 1° co. dell'art. 653 c.p.c.”; nello stesso senso v. pure Cass. 26 novembre 1983 n. 1497, in *Giust. Civ.*, 1983, I, 1439: “Allorché la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo sia stata revocata dal giudice dell'opposizione, essa non riprende efficacia, *ipso jure*, con la sentenza di rigetto dell'opposizione, ma occorre che questa sia dichiarata provvisoriamente esecutiva o che il provvedimento, di revoca della provvisoria esecuzione del decreto opposto, risulti, a sua volta, revocato dalla sentenza”).

(scilicet: che non sia stato già dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 o 648) diventa esecutivo, ma non costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

A tale conclusione, fondata su un'esegesi rigorosamente letterale dell'art. 655 c.p.c. e condivisa da una parte non certo trascurabile della dottrina ⁽¹²⁾, tuttavia, è possibile e preferibile – a nostro avviso – contrapporre un'altra, scaturente da un'interpretazione estensiva dello stesso art. 655.

Ed invero, se si assegna all'espressione “decreti dichiarati esecutivi a norma dell'articolo 647” il significato di “decreti diventati definitivamente esecutivi per estinzione del processo conseguente all'inerzia del debitore ingiunto”, si riesce senz'altro a far rientrare nella previsione ex art. 655 c.p.c. pure i decreti divenuti esecutivi a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione ⁽¹³⁾.

Ebbene!

⁽¹²⁾ V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, IV, cit., 105, 111; MONTESANO, *Sull'esecutività del decreto ingiuntivo ad opposizione estinta*, in *I processi speciali, Studi offerti a V. Andrioli dai suoi allievi*, Napoli, 1979, 211, 218; SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, IV, 1, cit., 103; VALITUTTI-DE STEFANO, *Il decreto ingiuntivo e la fase di opposizione*, cit., 426.

⁽¹³⁾ Riconoscono la qualità di titolo ipotecario ai decreti *de quibus* BALBI, *Ingiunzione (procedimento di)*, in *Enc. Giur.*, XVII, 14; DI ROSA, *Il procedimento di ingiunzione*, Milano, 2000, 364; FRANCO, *Guida al procedimento di ingiunzione*, Milano, 1998, 917; GARBAGNATI, *Il procedimento d'ingiunzione*, cit., 208-209; nonché implicitamente MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, cit., III, 213 [“I decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi, anche in via provvisoria, e quelli rispetto ai quali è rigettata l'opposizione costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale (art. 655 c.p.c.)”].

Va notato, peraltro, che quasi tutti questi autori invocano al riguardo un'interpretazione *analogica* dell'art. 655, la quale invece ci pare qui preclusa dal già ricordato principio di tassatività divisato dall'art. 2818, 2° co., c.c.

Per la distinzione tra interpretazione estensiva ed interpretazione analogica (negata o, comunque, svalutata da alcuni scrittori: cfr. QUADRI, *Applicazione della legge in generale*, in *Commentario del codice civile*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1974, 269 ss.) v. esemplificativamente in dottrina BOBBIO, *Analogia*, in *Noviss. dig. it.*, I, 601, 605 [il quale (assecondando idee già esposte da GIANNINI, *L'analogia giuridica*, in *Jus*, 1941, 516) ritiene che, mentre con la prima l'estensione della norma avviene in virtù di un principio interno alla norma (*alle cui parole si assegna un significato più ampio di quello letterale*), con la seconda l'estensione stessa si attua in forza di un principio esterno al testo normativo (in conseguenza del fatto che non si riesce a dare alle sue parole un significato tale da poter ricomprendere anche l'ipotesi considerata), principio che in definitiva si risolve in una “*norma nuova*, in quanto dalla norma espressa si risale ad una norma superiore che comprende tanto in caso regolato quanto il caso simile da regolare”] ed in giurisprudenza Cass. 25 ottobre 1989 n. 4373, in *Informazione Prev.*, 1989, 1711 [“L'art. 12 delle preleggi contiene tutti i criteri ermeneutici della legge ed in particolare sia il criterio dell'interpretazione estensiva, che consente l'utilizzazione di norme regolanti casi simili (e non già identici), sia quello dell'interpretazione analogica (*analogia legis*), che permette l'utilizzazione di norme che disciplinano materie analoghe, ossia istituti diversi aventi solo qualche punto in comune con il caso da decidere, mentre l'art. 14 delle stesse preleggi - come reso evidente dai lavori preparatori - non detta alcun criterio di esegesi legislativa, limitandosi a stabilire che le leggi penali, e quelle che fanno eccezione ad altre leggi non si applicano (in via d'interpretazione analogica) oltre i casi ed i tempi in esse considerati”].

Una tale interpretazione della disposizione de qua è – secondo noi – non solo opportuna, ma addirittura doverosa, se si vuole sottrarre la disposizione medesima ad una censura di illegittimità per violazione dell'art. 3 Cost.

Diversamente ragionando, infatti, ed assegnando alla norma il significato letterale sopra prospettato, l'art. 655 c.p.c. creerebbe una discriminazione tra le conseguenze dell'inattività del debitore ex art. 647 c.p.c. (mancata opposizione ed omessa costituzione) e le conseguenze dell'inattività del debitore medesimo cagionante l'estinzione del giudizio di opposizione [rinuncia agli atti e mancata riassunzione nel termine (prima di un anno ed oggi di tre mesi) ⁽¹⁴⁾ ex art. 307, 1° co., c.p.c. della causa cancellata dal ruolo]: tali conseguenze, più esattamente, nel primo caso consisterebbero nell'efficacia esecutiva e nell'efficacia ipotecaria del decreto ingiuntivo, mentre nel secondo caso si esaurirebbero nella sola efficacia ipotecaria del decreto stesso.

A ben considerare, tuttavia, simile discriminazione normativa sarebbe priva di una ragionevole giustificazione e risulterebbe, pertanto, illegittima ex art. 3 Cost. ⁽¹⁵⁾.

Ed invero, tanto le situazioni rilevanti ex art. 647, quanto quelle concretanti gli effetti estintivi ex art. 653, 1° co., c.p.c. risultano essenzialmente identiche.

Per convincersi di ciò, è sufficiente rilevare per cominciare che sia le prime delle suindicate situazioni (mancata opposizione ed omessa costituzione dell'opponente), sia le seconde (rinuncia dell'opponente agli atti del giudizio di opposizione e mancata riassunzione tempestiva del giudizio oppositivo cancellato dal ruolo) provocano di fatto il medesimo risultato ⁽¹⁶⁾, rappresentato dall'estinzione di quell'unico processo (ingiuntivo in senso lato) ⁽¹⁷⁾ “iniziato con il ricorso del creditore” ⁽¹⁸⁾ ex art. 638 c.p.c.

⁽¹⁴⁾ Tale termine, che prima era di un anno, è oggi di tre mesi in virtù della modifica apportata all'art. 307, 1° co., c.p.c. dall'art. 46, 15° co., lett. a), l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, 1° co., l. 69/2009).

⁽¹⁵⁾ Sul c.d. criterio della ragionevolezza nel giudizio di costituzionalità delle leggi ci permettiamo rinviare a ANDOLINA-VIGNERA, *I fondamenti costituzionali della giustizia civile*, Torino, 1997, 133 ss.

Per più complete informazioni v. pure MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, Milano, 2001, 37 ss.

⁽¹⁶⁾ Per la dimostrazione dell'assunto che “l'art. 653, per l'estinzione, non sembra discostarsi dalla linea, dalla logica dell'art. 647” v. in particolare TOMEI, *Procedimento di ingiunzione*, in *Digesto, Disc. priv., Sez. civ.*, XIX, 559, 577.

⁽¹⁷⁾ La tesi dell'unitarietà tra procedimento monitorio (o ingiuntivo in senso stretto) e giudizio di opposizione è oggi assolutamente prevalente in dottrina ed in giurisprudenza.

Per la compiuta dimostrazione di questa tesi rinviamo al nostro saggio *La relazione strutturale tra procedimento monitorio e giudizio di opposizione*, cit., *passim*, spec. 735 ss., dove è possibile rinvenire più complete informazioni bibliografiche e giurisprudenziali.

In giurisprudenza v. per tutte Cass. 1° febbraio 2007, n. 2217: “Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto

Più esattamente e per continuare, va evidenziato altresì che tutte le situazioni de quibus si risolvono in un'applicazione della medesima regola generale ex art. 307, 3° co., c.p.c., che ricollega l'estinzione del processo (tra l'altro) alla mancata prosecuzione del giudizio (ad opera della parte "onerata") nel termine perentorio stabilito dalla legge.

In terzo luogo, poi, si rammenta che tanto ai decreti dichiarati esecutivi a norma dell'art. 647 c.p.c. ⁽¹⁹⁾, quanto a quelli divenuti esecutivi a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione ⁽²⁰⁾, si è soliti annettere la stessa autorità di giudicato sostanziale di una sentenza di condanna.

Nè va trascurato, infine, che proprio l'assoluta coincidenza degli effetti dell'ingiunzione esecutiva ex art. 647 c.p.c. e dell'ingiunzione esecutiva per estinzione del giudizio oppositivo, rappresenta il fondamento implicito dell'affermazione che "l'impugnazione del decreto ingiuntivo per revocazione prevista dall'art. 656 c.p.c. nei casi indicati dai numeri 1, 2, 5 e 6 dell'art. 395 è ammissibile non soltanto nell'ipotesi in cui il decreto sia divenuto esecutivo per mancata opposizione o mancata costituzione dell'opponente, secondo le ipotesi espressamente previste dall'art. 647 cui fa richiamo il citato 656, ma anche nel caso in cui il

dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite. Nel liquidare tali spese, il giudice può bensì escludere dal rimborso quelle affrontate dalla parte vittoriosa per chiedere il decreto di ingiunzione, qualora mancassero le condizioni di ammissibilità di tale domanda, ma non viola affatto il disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c. qualora ritenga di non farlo, lasciandole a carico della parte opponente che, all'esito del giudizio, è rimasta soccombente sulla pretesa dedotta in lite. A maggior ragione il giudice può lasciare le spese della fase monitoria a carico della parte ingiunta, allorché la revoca del decreto ingiuntivo sia dipesa dal pagamento della somma recata dal decreto monitorio nel corso del giudizio di opposizione".

In termini analoghi v. tra le più recenti Cass. 26 ottobre 2000 n. 14126; 18 ottobre 2002 n. 14818; 18 novembre 2003 n. 17440; 23 settembre 2004 n. 19126; nonché Cass. Sez. Un., 1° ottobre 2007, n. 20596, secondo cui "oggetto dell'opposizione è la stessa lite, i cui termini soggettivi ed oggettivi sono definiti nella domanda d'ingiunzione".

Si inseriscono nello stesso filone anche quelle pronunce che a proposito dell'opposizione parlano di "prosecuzione" (Cass. 11 giugno 1993 n. 6531; 11 febbraio 1995 n. 1552) o di "continuazione orizzontale" (Cass. 30 marzo 1998 n. 3316) o di "ulteriore sviluppo" (Cass. 7 aprile 1987 n. 3355; 26 marzo 1991 n. 3258) del giudizio già pendente ed iniziato con il ricorso del creditore.

⁽¹⁸⁾ Cass. 11 febbraio 1995 n. 1552.

⁽¹⁹⁾ V. la nota 3.

⁽²⁰⁾ V. specificamente ed esemplificativamente in dottrina FRANCO, *Guida al procedimento di ingiunzione*, cit., 917; GARBAGNATI, *Il procedimento d'ingiunzione*, cit., 207-208; MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, cit., III, 213 ss.; PAJARDI, *Il procedimento monitorio*, Milano, 1991, 117; ed in giurisprudenza Cass. 20 ottobre 1969 n. 3415, in *Giust. Civ.*, 1970, I, 217; 27 gennaio 1977 n. 411, in *Foro It.*, 1977, I, 2520; 29 marzo 1989 n. 1492, in *Fallimento*, 1989, 889; 23 gennaio 1999 n. 630.

decreto stesso sia divenuto esecutivo per estinzione del procedimento di opposizione (art. 653)”⁽²¹⁾.

Se, pertanto, le situazioni qui comparate (quelle – da un lato – espressamente richiamate dall’art. 647 e quelle – dall’altro lato – provocanti l’estinzione del processo ex art. 653, 1° co., c.p.c.) sono ontologicamente omologhe (siccome sopra dimostrato), sarebbe del tutto illogico ed arbitrario negare l’omologia dei loro effetti per attribuire solo alle prime (e non anche alle seconde) l’idoneità a conferire al decreto ingiuntivo l’efficacia ipotecaria (oltrechè quella esecutiva): conseguenza che, invece, può essere evitata (solo) attraverso quell’interpretazione estensiva dell’art. 655 divisata all’inizio del presente paragrafo!

4. (Segue) L’assurdità delle conseguenze connesse ad un’interpretazione rigorosamente letterale dell’art. 655 c.p.c.

L’estensione dell’ambito operativo dell’art. 655 c.p.c. e la conseguente inclusione in esso (ambito) dell’ipotesi del decreto diventato (definitivamente) esecutivo ex art. 653, 1° co., a seguito dell’estinzione del giudizio oppositivo, infine, a nostro avviso è possibile (anzi, necessaria) non soltanto in forza dei superiori argomenti, basati sull’omologia dei fenomeni in parola e giustificanti un’interpretazione dello stesso art. 655 “adeguata” all’art. 3 Cost.⁽²²⁾.

In funzione di codesta dilatazione della previsione contenuta nell’art. 655, infatti, si può – secondo noi – ricorrere ad un’ulteriore argomentazione di tipo logico: più esattamente, ad un’interpretazione per

⁽²¹⁾ Così Cass. 29 marzo 1989 n. 1492.

Nello stesso senso v. in giurisprudenza Cass. 27 gennaio 1977 n. 441, in *Foro It.*, 1977, I, 2520; ed in dottrina *ex plurimis* GARBAGNATI, *Il procedimento d’ingiunzione*, cit., 269-270; MERLO, *Procedimento di ingiunzione*, in *Enc. forense*, V, 955, 962-963; POGGESCHI, *Ingiunzione (Procedimento d’)*, in *Noviss. dig. it.*, VIII, 666, 676.

⁽²²⁾ Sulla propensione della Consulta [evidenziata da un rigorosissimo controllo sulla rilevanza della questione sollevata (sempre più frequentemente culminante in ordinanze di inammissibilità) e da una proliferazione delle c.d. sentenze interpretative di rigetto] ad invitare implicitamente i giudici a percorrere la strada dell’interpretazione conforme a Costituzione anziché quella dell’incidente di costituzionalità (cfr. *ex plurimis* Corte Cost. 10 dicembre 1987 n. 491, in *Giur. Cost.*, 1987, I, 3290, secondo cui il giudice “fra più interpretazioni possibili deve scegliere quella conforme al dettato costituzionale”; conf. *ex plurimis* Corte Cost. 12 febbraio 1996 n. 31, in *Foro It.*, 1996, I, 1534; 24 luglio 1996 n. 307, *ivi*, 1996, I, 3596; 30 luglio 1996 n. 330, *ivi*, 1996, I, 2940; 8 aprile 1997 n. 87, *ivi*, 1999, I, 1766; 30 dicembre 1998 n. 452, *ivi*, 1999, I, 754; 12 marzo 1999 n. 65, *ivi*, 1999, I, 1387; 12 marzo 1999 n. 66, *ivi*, 1999, I, 1381; 21 gennaio 2000 n. 17, in *Giur. It.*, 2000, 677; 15 marzo 2002 n. 57, in *Foro It.*, 2003, I, 1665) v. TROCKER, *La pregiudiziale costituzionale*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1988, 796, 845 ss.

Sull’ammissibilità e sui limiti di codesta interpretazione c.d. adeguatrice da parte del giudice *a quo* v. altresì (con notazioni parzialmente critiche rispetto all’orientamento della Corte Costituzionale) GARDINO CARLI, *Giudici e Corte costituzionale nel sindacato sulle leggi*, Milano, 1988, 73 ss.; PACE, *La garanzia dei diritti fondamentali nell’ordinamento italiano: il ruolo del legislatore e dei giudici “comuni”*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1989, 685, 700 ss.; SILVESTRI, *Legge (controllo di costituzionalità)*, in *Digesto, Disc. pubbl.*, IX, 128, 149-150.

absurdum della norma in questione, suggerita dalla considerazione del meccanismo produttivo dell'effetto estintivo del processo in presenza di una rinuncia agli atti del giudizio di opposizione.

A questo proposito mette conto ricordare che la rinuncia agli atti ad opera dell'opponente di regola provoca l'estinzione del processo anche senza l'accettazione della parte opposta, la quale (accettazione) è ritenuta necessaria solamente quando la stessa (parte opposta) abbia proposto "domande riconvenzionali o di accertamento ex art. 34 c.p.c., o comunque ulteriori rispetto a quella formulata nel decreto" ⁽²³⁾.

Orbene!

Negare al creditore (restando ancorati alla sola lettera dell'art. 655 c.p.c.) la possibilità di iscrivere ipoteca giudiziale in virtù del decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione per rinuncia agli atti ad opera dell'opponente, equivale a riconoscere al debitore ingiunto la possibilità di proporre (tempestiva) opposizione al solo scopo di ... "sabotare" con una successiva rinuncia la formazione del titolo ipotecario a favore del creditore!

Una simile (assurda e paradossale) conseguenza, invece, viene evitata con l'auspicata lettura "ampliativa" dell'art. 655 c.p.c.: a suggerire la quale (lettura), dunque, non è solo l'art. 3 Cost., ma pure il ... buon senso.

5. L'ipotesi del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 652 c.p.c. in caso di conciliazione delle parti del giudizio di opposizione: sua efficacia ipotecaria alla stregua del "diritto vivente" e conferma tramite essa della superiore interpretazione estensiva dell'art. 655 c.p.c.

All'inizio del presente scritto abbiamo rilevato che l'art. 655 c.p.c. non riconosce espressamente la qualità di titolo ipotecario neppure al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 652 c.p.c. ⁽²⁴⁾ in caso di conciliazione delle parti del giudizio oppositivo.

Senonchè, a differenza di quanto succede per le ingiunzioni divenute esecutive a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione ex art. 653, 1° co., nessuno ha mai messo in discussione l'efficacia ipotecaria del decreto de quo ⁽²⁵⁾.

Una tal conclusione, invero, è agevolmente enucleabile a fortiori dallo stesso art. 652 c.p.c., il quale, nell'ipotesi di riduzione dell'ingiunzione nei limiti della somma o della quantità stabilita dalle parti, prevede

⁽²³⁾ RONCO, *Struttura e disciplina del rito monitorio*, cit., 460; analogamente GARBAGNATI, *Il procedimento d'ingiunzione*, cit., 204-205; PAJARDI, *Il procedimento monitorio*, cit., 117; Cass. 17 luglio 1978 n. 3581.

⁽²⁴⁾ Per l'ipotesi di conferma dell'esecutività del decreto in sede conciliativa si rimanda alla nota 6.

⁽²⁵⁾ FRANCO, *Guida al procedimento di ingiunzione*, cit., 908-909, anzi, giustifica la necessità dell'ordinanza dichiarativa o confermativa dell'esecutorietà del decreto ex art. 652 con la considerazione che il verbale di conciliazione *ex se* non consentirebbe l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale; conf. LEANZA-PARATORE, *Il procedimento per decreto ingiuntivo*, Torino, 2003, 294.

l'ultrattività entro gli stessi limiti degli atti esecutivi e dell'iscrizione ipotecaria eventualmente già posti in essere ⁽²⁶⁾.

Sarebbe, del resto, assolutamente irragionevole negare la qualità di titolo ipotecario al decreto in discorso e riconoscerla, di contro, a quello la cui esecutività ex art. 642 ovvero ex art. 648 c.p.c. è stata semplicemente confermata in sede conciliativa ⁽²⁷⁾.

In base ai superiori rilievi, perciò, si può senz'altro affermare che la distonia tra l'efficacia ipotecaria e l'efficacia esecutiva desumibile dall'art. 655 c.p.c. rispetto al decreto in discorso è del tutto apparente, perchè essa (distonia) risulta di fatto insussistente alla stregua del "diritto vivente" ⁽²⁸⁾.

Ma non basta!

A ben considerare, per vero, l'indiscusso riconoscimento al decreto in parola della qualità di titolo ipotecario conferma la correttezza della nostra interpretazione estensiva dell'art. 655 c.p.c., finalizzata a far rientrare nella sua previsione pure i decreti divenuti esecutivi a seguito dell'estinzione del giudizio oppositivo.

L'intervenuta conciliazione delle parti, infatti, concreta sicuramente una particolare ipotesi di estinzione della causa di opposizione ⁽²⁹⁾: di guisa che sarebbe manifestamente irragionevole riconoscere al decreto ingiuntivo la qualità di titolo ipotecario in presenza di codesta fattispecie

⁽²⁶⁾ Per la confutazione della teorica (risalente a SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, IV, 1, cit., 100) divisante in tale ipotesi la sostituzione, come titolo esecutivo, del verbale di conciliazione al decreto ingiuntivo v. specialmente VALITUTTI-DE STEFANO, *Il decreto ingiuntivo e la fase di opposizione*, cit., 383 ss.

⁽²⁷⁾ V. la nota 6.

⁽²⁸⁾ Sul concetto di "diritto vivente" ("*Il diritto vivente è la legge nella sua interpretazione consolidata nella giurisprudenza*"), sulla sua incidenza nel giudizio di costituzionalità ("*Ove un tale diritto esista, la Corte costituzionale disattende l'eventuale diversa interpretazione prospettata dal giudice a quo, rinuncia ad interpretare la legge sottoposta al suo controllo e la assume nel significato attribuito ad essa dalla giurisprudenza*"), sui suoi possibili sviluppi in prospettiva sociologica (nell'ambito della quale il diritto vivente "*è il diritto ex parte societatis, come appare una volta calato nelle situazioni e nei rapporti sociali; il diritto vigente è il diritto ex parte potestatis, come appare nelle sue formulazioni, nelle sue intenzioni e nelle sue interpretazioni da parte della giurisprudenza*") v. ZAGREBELSKY, *Processo costituzionale*, in *Enc. Dir.*, XXXVI, 521, 646 ss.

Tra i numerosi contributi in materia v. ANZON, *La Corte costituzionale e il "diritto vivente"*, in *Giur. Cost.*, 1984, I, 300; MENGONI, *Diritto vivente*, in *Digesto, Disc. priv., Sez. civ.*, VI, 445; MORELLI, *Il "diritto vivente" nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Giust. Civ.*, 1995, II, 169; PUGIOTTO, *Sindacato di costituzionalità e "diritto vivente"*. *Genesis, uso, implicazioni*, Milano, 1994; SILVESTRI, *Legge (controllo di costituzionalità)*, in *Digesto, Disc. pubbl.*, IX, 128, 160-161.

⁽²⁹⁾ Per la tesi ricollegante pure alla conciliazione l'estinzione del giudizio di opposizione e, conseguentemente, la definitività del decreto v. MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, cit., III, 207, secondo cui, pertanto, se "le parti si fossero accordate nel senso di non considerare esistente il credito, occorrerebbe un'esplicita rinuncia al decreto" stesso.

Conf. DI ROSA, *Il procedimento di ingiunzione*, cit., 361-362; FRANCO, *Guida al procedimento di ingiunzione*, cit., 909; RONCO, *Struttura e disciplina del rito monitorio*, cit., 463-464; VALITUTTI-DE STEFANO, *Il decreto ingiuntivo e la fase di opposizione*, cit., 384; Cass. 6 giugno 1977 n. 2320, in *Foro It.*, 1977, I, 1648.

estintiva dell'opposizione e negarla, invece, nelle altre (fattispecie del pari estintive dell'opposizione) rilevanti ex art. 653, 1° co., c.p.c.

6. Il riconoscimento della qualità di titolo ipotecario al decreto ingiuntivo esecutivo ope legis.

Un altro gruppo di decreti ingiuntivi non richiamato apertis verbis dall'art. 655 c.p.c., infine, è rappresentato da quelli esecutivi ope legis.

Tra i più noti provvedimenti d'ingiunzione rientranti nel gruppo in esame possiamo esemplificativamente⁽³⁰⁾ ricordare quelli previsti:

- a) dall'art. 611, 2° co., c.p.c. per le spese dell'esecuzione per consegna o rilascio;
- b) dall'art. 664, 3° co., c.p.c. per i canoni di locazione dovuti dal conduttore moroso;
- c) dall'art. 53, disp. att. c.p.c. per i compensi del custode e degli altri ausiliari del giudice;
- d) dall'art. 148, 2° e 3° co., c.c. per i crediti di mantenimento dei figli;
- e) dall'art. 63, 1° co., disp. att. c.c. per i contributi condominiali⁽³¹⁾.

A differenza dell'ipotesi di esecuzione provvisoria c.d. obbligatoria ex art. 642, 1° co., c.p.c., nei casi ora considerati (di esecutività ope legis) non occorre un autonomo provvedimento di autorizzazione dell'esecuzione provvisoria, poiché l'esecutività inerisce al decreto automaticamente, per effetto stesso della sua emissione⁽³²⁾.

Proprio per questa ragione i decreti in discorso devono considerarsi a fortiori titoli ipotecari: risultato che può essere agevolmente conseguito ritenendo che, con il richiamo dei "decreti dichiarati esecutivi a norma dell'art. 642", l'art. 655 c.p.c. intenda estensivamente riferirsi a tutti i "decreti già esecutivi al momento della loro pronuncia", tanto ope legis quanto ope iudicis.

Inutile dire, poi, che una diversa conclusione esporrebbe lo stesso art. 655 ad una "facile" denuncia di incostituzionalità ex art. 3 Cost.!

Investita specificamente della questione relativa al decreto ex art. 148, 2° e 3° co., c.c.⁽³³⁾, la Consulta⁽³⁴⁾ ha:

⁽³⁰⁾ Per una più completa casistica v. DI ROSA, *Il procedimento di ingiunzione*, cit., 144-145.

⁽³¹⁾ Anche nel testo conseguente alla sostituzione posta in essere dall'art. 18 l. 11 dicembre 2012 n. 220 (entrata in vigore il 18 giugno 2013) l'art. 63, 1° co., disp. att. c.c. continua a consentire all'amministratore di ottenere, per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, un "decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione": in base alla predetta sostituzione, anzi, tale possibilità ora è espressamente "svincolata" da ogni autorizzazione assembleare.

⁽³²⁾ Cfr. sul punto GARBAGNATI, *Il procedimento d'ingiunzione*, cit., 111-112.

⁽³³⁾ "La genericità delle espressioni contenute nell'anzidetta disposizione, dove non è indicato se il soggetto che viene meno ai propri obblighi sia il genitore o l'ascendente, essendo menzionato solo l'inadempiente e l'obbligato, ha consentito alla giurisprudenza un'applicazione estensiva, confermata anche in sede di giudizio di legittimità. La norma è stata infatti utilizzata sia come mero strumento di distrazione dei redditi, mediante il

a) in virtù della predetta interpretazione estensivo-adequatrice dell'art. 655 c.p.c., dichiarato infondata la questione stessa e riconosciuto l'efficacia ipotecaria del decreto de quo, allorchè esso "sia pronunciato nei soli confronti dell'obbligato, sia esso il genitore o l'ascendente";

b) dichiarato, invece, senz'altro infondata la questione medesima ed escluso, perciò, la qualità di titolo ipotecario del decreto in parola, nell'ipotesi in cui esso viene pronunciato nei confronti del terzo debitore dell'obbligato, "al quale terzo si ingiunge di versare ad un altro soggetto una quota dei redditi dell'obbligato".

Per coonestare quest'ultima soluzione, la Corte Costituzionale ha invocato:

A) il fatto che il terzo è "un soggetto diverso dal debitore", così peraltro contraddicendo la giustificazione da essa (Corte) poco prima data all'efficacia esecutiva del provvedimento nei confronti del terzo stesso ["nel caso in cui il terzo non adempia obbligo di pagamento, non v'è dubbio che la parte che ha ottenuto il decreto può agire direttamente contro questo in via esecutiva, essendo già contenuta nel decreto l'assegnazione del credito": in tal modo postulando (erroneamente, aggiungiamo noi!) che in forza dell'ingiunzione anche il terzo risulta essere direttamente obbligato nei confronti della parte, a favore della quale il decreto è stato pronunciato];

B) la circostanza che il terzo (a differenza dell'obbligato "diretto") non deve essere sentito prima della pronuncia del decreto de quo, così dimenticando che pure il decreto esecutivo ex art. 642 c.p.c. viene emesso inaudita altera parte.

Gli è, per vero, che l'art. 148, 2° e 3° co., c.c. [conformemente sua ratio, che "è unicamente quella di assicurare alla prole con la dovuta celerità i mezzi necessari al suo mantenimento" ⁽³⁵⁾] ha riconosciuto l'esecutività del decreto in questione anche nei confronti del terzo debitore dell'obbligato al solo scopo di consentire al coniuge (o a chi sopporta le spese di mantenimento dei figli) di pignorare immediatamente il credito dell'obbligato stesso, evitando così le lungaggini coesenziali al "normale" procedimento espropriativo presso terzi ex artt. 543 ss. c.p.c.: di tal che riconoscere l'efficacia ipotecaria del decreto in questione nei confronti del terzo non solo sarebbe ultroneo rispetto alla ratio della disposizione, ma integrerebbe pure un'ingiustificata violazione del principio della par condicio dei creditori del terzo medesimo.

Quello che, comunque e conclusivamente, si può desumere dalla suindicata pronuncia della Consulta, è il principio che il decreto ingiuntivo esecutivo ex lege ha senz'altro efficacia (pure) ipotecaria nei confronti del debitore ("diretto").

trasferimento coatto del credito attuato con l'ordine al terzo debitore dell'obbligato di versare quanto dovuto direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese di mantenimento, sia per ottenere la condanna del coniuge o degli ascendenti al pagamento delle somme necessarie al mantenimento dei minori, indipendentemente dalla esistenza di crediti verso terzi" (Corte Cost. 14 giugno 2002 n. 236, in *Giur. It.*, 2002, 2010).

⁽³⁴⁾ Corte Cost. 14 giugno 2002 n. 236, cit.

⁽³⁵⁾ Così testualmente (e giustamente, stavolta) Corte Cost. 14 giugno 2002, n. 236, cit.

7. Conclusione: l'affermazione de iure condito del principio generale di inerenza al decreto ingiuntivo comunque esecutivo della qualità di titolo ipotecario.

Tutto quello che abbiamo scritto nelle pagine precedenti può essere ora sintetizzato, affermando che la disposizione ex art. 655 c.p.c. va considerata comprensiva:

a) (per effetto del richiamo dell'art. 642) dei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi (ope legis ovvero ope iudicis) sin dal momento della loro pronuncia;

b) (per effetto del richiamo dell'art. 648) dei decreti ingiuntivi divenuti provvisoriamente esecutivi nel corso del giudizio di opposizione;

c) (per effetto del richiamo dell'art. 647) dei decreti ingiuntivi diventati definitivamente esecutivi per estinzione del processo (ingiuntivo in senso lato) conseguente all'inerzia del debitore ingiunto;

d) dei decreti ingiuntivi rispetto ai quali è rigettata l'opposizione.

Ebbene!

Poiché oggi i decreti sub d) acquistano (oltre alla qualità di titolo ipotecario, anche) l'esecutorietà sin dal momento della pubblicazione della sentenza (rigettante l'opposizione) di primo grado⁽³⁶⁾ e poiché i casi testè elencati sembrano esaurire le ipotesi astrattamente configurabili di decreti ingiuntivi (provvisoriamente o definitivamente) esecutivi, possiamo conclusivamente affermare l'attuale vigenza nel nostro ordinamento giuridico di un principio generale di inerenza dell'efficacia ipotecaria (recte: nei confronti del debitore "diretto") al decreto ingiuntivo (comunque) esecutivo: principio in virtù del quale, dunque, si deve oggi riconoscere la coesistenza delle qualità di titolo esecutivo e di titolo ipotecario nel provvedimento d'ingiunzione esecutivo.

⁽³⁶⁾ V. il paragrafo 2.